

# Amministratore di fatto anche svincolato dall'attività produttiva

## Penale

La prova va raggiunta con riferimento alla situazione concreta

**Giovanni Negri**

Per l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto è necessario verificare l'esistenza di sintomi dell'inserimento organico con funzioni direttive che, in caso di società non più operativa, devono essere riferiti non alla inesistente fase produttiva e commerciale, ma alla gestione del patrimonio. Di conseguenza la prova può essere ricavata anche da uno o più atti che per oggetto e tempo di esecuzione costituiscono indici dell'esistenza del potere di fatto in modo non episodico o occasionale.

Per quanto riguarda poi i reati fallimentari, la titolarità della carica di amministratore della società capogruppo, o della società di fatto che ne svolge le funzioni, non implica di per sé la qualifica di amministratore di fatto delle società controllate, salvo che l'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento si concretizzi in atti di gestione di fasi o settori dell'attività delle controllate, limitandone l'autonomia e riducendo gli amministratori a semplici esecutori materiali delle direttive impartite.

A queste conclusioni arriva la Cassazione con la sentenza n. 10984 della Quinta sezione penale

che ricorda anche come «l'inserimento dell'estraneo nella gestione dell'impresa richiede continuità quando i singoli atti compiuti non sono da soli sufficientemente significativi, per cui tale requisito non è necessario nel caso di compimento, in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società, di atti di assoluta rilevanza per la vita dell'impresa, i quali, pertanto, possono giustificarsi soltanto in virtù dell'effettivo inserimento nella gestione».

E allora, la prova della qualifica di amministratore di fatto può essere raggiunta anche dal conferimento di una procura generale negoziale, quando questa, per l'epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l'attribuzione di autonomi e ampi poteri, è sintomatica della esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico.

Ma, e la Cassazione lo mette in evidenza, la posizione di amministratore di fatto non deve necessariamente essere collegata ad attività di gestione. Per esempio, la prova della posizione di amministratore di fatto di una società operante al di fuori dell'oggetto sociale, utilizzata, dall'insorgere del dissesto e fino alla dichiarazione di fallimento, come schermo per compiere condotte truffaldine finalizzate al reperimento di risorse poi distratte, si traduce in quella del ruolo di ideatore e organizzatore del sistema fraudolento, visto che non è possibile accertare segnali di un inserimento organico all'interno di un ente solo formalmente operante.